



COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



Allegato "D" alla determinazione n.
82 del 18/07/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Enrica Pedersini

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA.

ANNI SCOLASTICI 2013/2014-2014/2015 – 2015/2016

(CIG 5247196B1C)

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria ubicate nel territorio di Berlingo in Piazza Salvo d'Acquisto da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, il tutto meglio descritto negli artt. 4 e 5 del presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha durata di tre anni scolastici (2013/2014 - 2014/2015 – 2015/2016) con inizio e scadenza fissati dal calendario previsto dalle Autorità Scolastiche.

2. Alla scadenza il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO

1. Il valore annuo dell'appalto ammonta ad € 33.000,00 ed il valore globale è stimato in € 99.000,00 oltre IVA di cui € 3.000,00 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il servizio oggetto dell'appalto non presenta rischi inter-referenziali.

2. Variazioni del chilometraggio - sia in aumento che in diminuzione contenuta nei limiti del 2%, non comporterà variazioni del corrispettivo annuo durante il periodo contrattuale. Variazioni superiori al predetto limite e contenute entro il 10% saranno calcolate sulla base del costo kilometrico indicato in sede di offerta. Variazioni superiori al 10% comporteranno rideterminazione del contratto.

3. L'amministrazione si riserva la facoltà, in corso d'anno, di riorganizzare il servizio su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, dando preavviso di 30 giorni all'appaltatore. Il corrispettivo del servizio sarà rideterminato in diminuzione sulla stima di circa 11.000 km annui.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il servizio di trasporto scolastico da e per le scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Berlingo dovrà essere svolto dalla Ditta appaltatrice con proprio personale e a suo rischio, utilizzando almeno n. 1

Timbro e firma per accettazione

mezzo proprio con posti passeggeri sufficienti a soddisfare le domande dell'utenza (indicativamente: n. 1 pullman da n. 54 posti a sedere).

2. La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91.
3. Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche; dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio va pertanto organizzato dalla Ditta Appaltatrice in collaborazione con l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Berlingo tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare all'appaltatore gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.
4. L'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Berlingo, in collaborazione con la Ditta appaltatrice, in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività definirà di anno in anno, dopo le pre-iscrizioni ed un adeguato periodo di sperimentazione, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, indicando le località e le scuole interessate, nonché le fermate individualizzate ed i punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.
5. La Ditta appaltatrice dovrà conformare il servizio alle prescrizioni di tale piano annuale di trasporto alunni.
6. Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica.
7. La Ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante almeno 3 giorni prima.
8. La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine l'Ufficio Pubblica Istruzione all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.
9. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità.
10. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Qualora la ditta agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, di cui al successivo art. 20 e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

ART. 5 – ITINERARI DEL TRASPORTO SCOLASTICO – VARIAZIONI

1. Nell'allegato 1) si riportano indicativamente le linee con i relativi itinerari di percorrenza giornaliera dell'anno scolastico 2013/2014. Poiché gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta ed il numero degli utenti potranno essere modificati come previsto dal comma 4) del precedente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare le percorrenze chilometriche giornaliere in aumento e in diminuzione.

ART. 6 - AUTOVEICOLI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. L'automezzo di proprietà della ditta appaltatrice, con una capienza di almeno 54 posti, dovrà essere conforme alle Direttive Comunitarie sulle emissioni inquinanti da parte dei veicoli – almeno - norma Euro 3, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche e assicurazioni dovranno essere dotati di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli.

2. Gli automezzi impiegati nel servizio di trasporto scolastico dovranno portare sulla parte anteriore la seguente dicitura "Scuolabus BERLINGO".

ART. 7 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. La ditta appaltatrice si impegna, a proprie cure e spese, ad eseguire tutte le operazioni e a sostenere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio come sotto specificato:

- a) impiego di mezzi con caratteristiche tecniche idonee a svolgere il servizio come previsto dal precedente art. 6;
- b) installazione di cronotachigrafo nel rispetto delle norme vigenti;
- c) pagamento della tassa di circolazione, R.C. Auto e revisione periodica del mezzo;
- d) carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria;
- e) manutenzione e pulizia con lavaggio periodico dell'automezzo internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni metereologiche lo rendano necessario;
- f) imposte, tasse e assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio;
- g) retribuzioni e compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso;
- h) idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
- i) assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione.

ART. 8 - COMUNICAZIONE INCIDENTI

1. La Ditta appaltatrice è tenuta a dare al Comune di BERLINGO, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

ART. 9 - PERSONALE – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1. Il servizio deve essere eseguito da personale alle dirette dipendenze dell'appaltatore, con il quale unicamente intercorre il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e secondo le prescrizioni contemplate nel presente capitolato.

Timbro e firma per accettazione

2. L'appaltatore deve eseguire il servizio con personale addetto in possesso dei requisiti di legge, dotato di adeguata qualificazione professionale, nonché di professionalità atta a garantire la corretta esecuzione del servizio, nel rispetto delle normative vigenti. Il personale conducente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) patente di guida della categoria adeguata ai veicoli impiegati per l'esecuzione del servizio;
- b) carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o titolo equivalente secondo la legislazione vigente;
- c) idoneità psicofisica alla conduzione dei veicoli, attestata da apposita certificazione medica la cui copia dovrà essere consegnata a richiesta della stazione appaltante.

3. L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

4. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva inoltre il diritto di richiedere alla Ditta appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le Parti.

5. Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità.

6. Il personale deve essere munito di distintivo riportante le generalità dell'autista e della Ditta.

7. In caso di comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono personale per motivi non di emergenza o legati al servizio) segnalata dall'Amministrazione appaltante e da questa accertato, l'Amministrazione potrà applicare la sanzione pecuniaria prevista al successivo art. 20 e, alla terza infrazione accertata verso lo stesso autista nell'anno scolastico, potrà essere richiesta la sua rimozione dal servizio.

8. Al personale impiegato nei servizi dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro nazionali e provinciali, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a corrispondere alla Ditta appaltatrice un compenso annuo pari all'importo previsto dall'appalto, tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 3).

2. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto previa verifica delle prestazioni effettuate e regolarità del versamento dei contributi previdenziali entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura;

3. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

4. In caso di accertata violazione al predetto obbligo il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto.

ART. 11 - VARIAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale di aumentare o diminuire, secondo le esigenze contingenti, i servizi di cui all'allegato 1) al presente capitolato.

Timbro e firma per accettazione

ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.
2. Trascorso il primo anno il prezzo del contratto è soggetto a revisione annuale (come base di calcolo per la revisione dei prezzi, si terrà conto della variazione percentuale dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo –FOI - relativa al mese di agosto).

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei diritti relativi al contratto e le spese per le copie dei documenti.
2. Imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di €. 45,00.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

ART. 14 - SUBAPPALTO

1. L'intendimento di avvalersi di eventuale subappalto deve essere espresso all'atto dell'offerta nei modi di legge, pena l'inammissibilità del ricorso al subappalto stesso.
2. L'effettivo ricorso al subappalto è comunque sottoposto alle condizioni e modalità previste dall'art.118 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n°163.
3. In ogni caso l'Amministrazione Comunale rimane estranea al rapporto contrattuale tra appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti di legge e responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno capo esclusivamente all'appaltatore.
4. In caso di subappalto è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al suo subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 15 - CESSIONE

1. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
2. Ove la cessione del contratto consegua a cessione di azienda o di ramo di azienda, o a trasformazione, fusione o scissione, troverà applicazione l'articolo 116 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006.
3. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'articolo 117 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006. Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, a condizione che il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intenderebbe subappaltare. Al riguardo verrà data applicazione alla disciplina dettata dall'art. 18 del D.Lgs. n. 157/95.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E VERSO TERZI

1. L'appaltatore si assume ogni responsabilità dell'esecuzione del servizio, liberando la stazione appaltante ed impegnandosi ad adottare tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del personale addetto e di terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia.

Timbro e firma per accettazione

2. L'appaltatore è responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, dei suoi fornitori, per omissione o per mancata previdenza, fossero arrecati alle persone e/o alle cose, della stazione appaltante o di terzi, tenendo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità TIMBRO e ed onere, ivi compresa ogni responsabilità civile anche per eventi non connessi con la circolazione dei veicoli.
3. L'appaltatore dovrà provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla riparazione e sostituzione delle parti e/o degli oggetti danneggiati, nonché su ogni altro elemento che possa costituire pericolo, anche soltanto potenziale, per la pubblica incolumità, comunicando alla stazione appaltante l'ultimazione dei ripristini mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'accertamento e la quantificazione dei danni riguardanti l'esecuzione del servizio, è effettuato dalla stazione appaltante.
5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili durante l'esecuzione del servizio o in conseguenza del medesimo.
6. L'appaltatore è unico responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone.
7. L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dei danni che possa comunque arrecargli.

ART. 17 - ASSICURAZIONI

1. L'appaltatore costituisce e consegna alla stazione appaltante, debitamente quietanzate, prima della stipula del contratto e comunque prima di iniziare il servizio, idonee polizze assicurative a copertura dei rischi inerenti il servizio, attinenti all'intero periodo contrattuale, con le seguenti caratteristiche.

Veicoli: assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, ai sensi della legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche ed integrazioni (Codice delle assicurazioni), nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile; con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per i posti indicati nella carta di circolazione e che i massimali garantiti in misura unica: per ciascun sinistro, per persona e per danni a cose, devono essere almeno pari a € 10.000.000,00.

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro: ad ulteriore garanzia, per tutte le attività non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. dei veicoli, l'appaltatore deve munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./ R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei rischi inerenti il servizio, con le seguenti caratteristiche minime:

- a) la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento al servizio;
- b) la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a €. 5.000.000,00, con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sotto limite non inferiore a € 1.500.000,00 per R.C.O.;
- c) la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chiunque, compresa la stazione appaltante, fatto salvo i casi di dolo.

2. La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dell'appaltatore.

3. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama l'articolo 1681 del Codice Civile, precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono gli utenti durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere, durante le soste e le fermate.

4. A tal fine l'appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto e comunque prima di iniziare il servizio, alla stazione appaltante, apposita polizza infortuni per i trasportati, con i seguenti massimali:

- a) per morte € 50.000,00
- b) per invalidità permanente € 50.000,00
- c) per rimborso spese mediche € 2.500,00

5. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze. Gli scoperti e le franchigie sono a carico dell'appaltatore.

ART. 18 - CONTROLLI E ISPEZIONI

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale. Si riserva inoltre il diritto di richiedere alla Ditta appaltatrice di predisporre, nei confronti del personale dipendente dalla stessa, i provvedimenti di cui all'art. 9, comma 7, del presente Capitolato.

2. La Ditta appaltatrice accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli degli Ispettori del Comune e di tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, per quanto riguarda l'esame degli automezzi.

3. La Ditta è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dello scuolabus, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

4. La Ditta dovrà fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo dei entrambi i mezzi debitamente compilati al fine di consentire un controllo periodico del servizio svolto.

ART. 19 STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto deve avere luogo, previo adempimento delle formalità previste dal presente capitolato e dal bando, non oltre 60 giorni dall'aggiudicazione. L'appaltatore dovrà comunque avviare l'esecuzione del servizio all'inizio dell'anno scolastico anche in pendenza di contratto.

2. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante, si intende rinunciatario, decadendo dall'aggiudicazione definitiva senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni e fermo restando la facoltà della stazione appaltante di procedere ad una nuova aggiudicazione definitiva al concorrente che segue l'aggiudicatario scorrendo la graduatoria.

3. Nel caso di decadenza, revoca o annullamento dell'aggiudicazione definitiva, nonché di risoluzione del contratto già stipulato, o recesso, la stazione appaltante procede ad una nuova aggiudicazione definitiva al concorrente che segue l'aggiudicatario e/o l'appaltatore scorrendo la graduatoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara, procedendo alla stipula di un nuovo contratto con le TIMBRO e medesime formalità, fatta salva la facoltà del concorrente di svincolarsi dalla propria offerta nel caso in cui la stazione

appaltante dovesse avere necessità di scorrere la graduatoria oltre i termini di validità dell'offerta economica previsti dal bando.

4. Tutti gli oneri inerenti o connessi alla stipula del contratto sono a carico esclusivo dell'appaltatore.

ART. 20 - INADEMPIENZE E PENALI

1. L'appaltatore nell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, di regolamento e del presente capitolato, nonché alle istruzioni che gli siano comunicate verbalmente o per iscritto dalla stazione appaltante.

2. L'appaltatore risponde del ritardo nell'esecuzione del servizio.

3. Qualora l'appaltatore non attenda a tutti gli obblighi statuiti è tenuto al pagamento delle penalità in rapporto alla natura e gravità dell'inadempienza.

4. Le penalità, previa contestazione scritta dell'inadempienza, sono comminate dalla stazione appaltante mediante nota di addebito.

5. La stazione appaltante procederà al recupero delle penalità comminate mediante ritenuta diretta alla prima liquidazione utile.

6. Le fattispecie che possono dar luogo a penalità sono:

- a) mancata esecuzione del servizio, o ritardo ingiustificato nella sua esecuzione: penale di Euro 1.000,00;
- b) mancato rispetto degli orari e dei percorsi comunicati dall'ufficio competente: penale di Euro 500,00;
- c) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (congruità dei veicoli rispetto agli utenti, presenza sui veicoli di soggetti non autorizzati, mancata revisione tecnica periodica dei veicoli e simili): penale di Euro 500,00;
- d) comportamento non corretto del personale addetto: penale di Euro 250,00;
- e) mancata pulizia dei veicoli: penale di Euro 250,00;
- f) ogni altra contestazione: penale di € 100,00.

7. Nel caso in cui, nell'arco di 60 (sessanta) giorni la stessa inadempienza dovesse ripetersi più di una volta, dalla seconda infrazione gli importi delle penali saranno raddoppiati.

8. Oltre all'applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di addebitare all'appaltatore anche il rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa del disservizio.

9. Le contestazioni e le diffide ad adempiere potranno essere inoltrate sia a mezzo fax sia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dell'appaltatore.

10. Decorso otto giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti senza che l'appaltatore abbia fatto pervenire accettabili controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle penali previste.

ART. 21 - RISOLUZIONE

1. La stazione appaltante ha il diritto di risolvere in tutto o in parte il contratto senza necessità di particolari adempimenti ed in qualunque tempo, a giudizio insindacabile, senza alcun genere d'indennità e compenso per l'appaltatore, addebitando al medesimo ogni onere sostenuto nessuno escluso, nei seguenti casi:

Timbro e firma per accettazione

- a) perdita dei requisiti di idoneità generale, professionale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- b) mancata sostituzione del personale addetto in seguito a motivata richiesta della stazione appaltante;
- c) mancata sostituzione dei veicoli in seguito a motivata richiesta della stazione appaltante;
- d) inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;
- e) mancato rispetto dei termini e/o inadempimento delle previsioni del presente capitolato;
- f) inosservanza degli obblighi assicurativi;
- g) cessione parziale o totale del contratto esclusi i casi previsti all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006;
- h) arbitraria interruzione, sospensione o abbandono del servizio;
- i) infrazione delle disposizioni della stazione appaltante emesse nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo;
- j) inadempienze gravi o reiterate, irregolarità o negligenze, abituali deficienze e infrazioni in genere nell'esecuzione del servizio;
- k) in caso di frode, fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
- l) inadempienza alle norme di legge e contrattuale in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, assicurativa, prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute;
- m) mancata realizzazione, nel termine indicato al punto a8) del disciplinare di gara, del corso di formazione previsto per il personale addetto alla vigilanza degli alunni sugli scuolabus;
- n) mancata realizzazione delle varianti migliorative per le quali, in sede di gara, sono stati attribuiti punteggi di qualsiasi valore nei termini di cui al precedente punto del presente articolo.

2. Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione della stazione appaltante in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dell'appaltatore, fatto salvo ogni diritto di rivalsa in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'appaltatore, oltre all'azione di risarcimento per i danni subiti ed all'escussione della garanzia prestata.

3. È fatta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere all'esecuzione del servizio in danno all'appaltatore al quale competeranno i maggiori oneri rispetto a quanto contrattualmente convenuto, oltre all'applicazione delle penali previste

4. Il Comune ha la facoltà di risolvere il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale di cui al successivo art. 23, quando, richiamata preventivamente la Ditta appaltatrice, per almeno tre volte nell'anno scolastico, mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. In caso di risoluzione del Contatto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune.

5. Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

ART. 22 - RECESSO UNILATERALE DA PARTE DELL'IMPRESA

1. Qualora la Ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.
2. Verrà inoltre addebitata alla Ditta aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, la ditta appaltatrice dovrà comprovare di avere provveduto a costituire una cauzione pari al 10% dell'importo dell'appalto mediante fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio di ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio di Assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959 e successive modificazioni, nonché della lettera c) dell'art. 1 della Legge n. 348/82.
2. Tale fidejussione dovrà avere validità fino al termine del Contratto, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e contenere l'impegno del fideiussore ad erogare al Comune le somme dovute dietro semplice richiesta entro 30 (trenta) giorni dalla medesima.
3. La cauzione non potrà venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la ditta appaltatrice, sempre che all'Amministrazione Comunale non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Comune di Berlingo dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Sulla Ditta appaltatrice graverà l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento dell'appalto, di reintegrare a proprie spese la cauzione ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15(quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

ART. 24 RECESSO

1. La stazione appaltante ha facoltà di recedere dal contratto per comprovati motivi di pubblico interesse quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'adozione di un nuovo sistema di gestione del servizio, o l'opportunità della soppressione del servizio, o la sospensione del servizio per cause di forza maggiore.
2. Il recesso dal contratto ha effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione della stazione appaltante in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dell'appaltatore, fermo restando l'indennizzo all'appaltatore pari al 10% del mancato corrispettivo fino al termine dell'anno scolastico in essere al momento del recesso.

ART. 25 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le eventuali controversie fra l'appaltatore e la stazione appaltante in ordine all'interpretazione, applicazione ed attuazione del presente capitolato, saranno in prima istanza definite facendosi parti diligenti per addivenire ad un accordo bonario entro 30 giorni dal sorgere della controversia.
2. Le controversie che non siano definite bonariamente, sono devolute al foro competente per territorio, fatta salva la giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale adito.

ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla stazione appaltante saranno trattati dall'appaltatore esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

Timbro e firma per accettazione

2. Il responsabile del trattamento dei dati è l'appaltatore.

3. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dall'appaltatore saranno trattati dalla stazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto.

4. Il titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante.

ART. 27 NORME FINALI E DI RINVIO

1. Ai fini della corretta lettura, applicazione ed interpretazione del presente capitolato si intendono per:

- a) Organi competenti: ogni qual volta è indicata la stazione appaltante questa agisce attraverso gli organi amministrativi competenti ai sensi di legge.
- a) Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente capitolato il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.
- b) Rubrica: gli articoli rubricati con esplicito riferimento si intendono espressamente riferiti a tali argomenti.

2. E' allegato al presente capitolato, diventandone parte integrante e sostanziale l'elenco dei percorsi, Allegato 1).

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e dagli atti e documenti richiamati si fa riferimento alle norme vigenti in materia, sempre in quanto applicabili.

4. I riferimenti a normative che saranno abrogate durante la vigenza del contratto si intendono alle corrispondenti in vigore.

5. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e fare osservare le normative che saranno emanate per tutta la durata del contratto.

Allegato 1) ELENCO DEI PERCORSI

Il percorso presunto del pullman , che può essere soggetto a modifica a discrezione del Comune durante l'anno scolastico) è il seguente:

SCUOLA DELL'INFANZIA

VIA G.MARCONI	n.1 fermata
VIA DANTE	n.2 fermate
VIA ROMA	n.1 fermata
VIA FALCONE	n.1 fermata
VIA G.TEMPINI	n.1 fermata
VIA BRESCIA	n.1 fermata
VIA IV NOVEMBRE LOGRATO	n.2 fermate (di cui una piazzale Bar Le Iene)
VIA XXV APRILE	n.1 fermata
VIALE CADUTI	n.1 fermata
VIA PIAVE	n.1 fermata
VIA EUROPA-ESENTA	n.1 fermata
VIA VERDI	n.1 fermata
VIA TRENTO	n.2 fermate
VIA CAMPAGNA	n.1 fermata

2 corse al giorno dal LUNEDI' al VENERDI'

ORARIO SCUOLA MATERNA dal lunedì al venerdì 8.30 –15.30

SCUOLA PRIMARIA

VIA G.MARCONI	n.1 fermata
VIA DANTE	n.2 fermate
VIA ROMA	n.1 fermata
VIA FALCONE	n.1 fermata
VIA G.TEMPINI	n.1 fermata
VIA BRESCIA	n.1 fermata
VIA IV NOVEMBRE LOGRATO	n.2 fermate (di cui una piazzale Bar Le Iene)
VIA XXV APRILE	n.1 fermata
VIALE CADUTI	n.1 fermata
VIA PIAVE	n.1 fermata
VIA EUROPA-ESENTA	n.1 fermata
VIA VERDI	n.1 fermata
VIA TRENTO	n.2 fermate
VIA CAMPAGNA	n.1 fermata

4 corse al giorno nei giorni di LUNEDI', MERCOLEDI' e VENERDI'

2 corse al giorno nei giorni di MARTEDI', GIOVEDI' e SABATO

ORARIO SCUOLA PRIMARIA

Dal lunedì al sabato 8.30 - 12.30

Lunedì-mercoledì e venerdì 14.00 -16.00

LE FERMATE SONO SEGNALATE DA APPOSITO CARTELLO "SCUOLABUS"

Timbro e firma per accettazione